

REP. N. _____

ANNO 2010

**OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL’AZIONE “ SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE ”
PIANO DI ZONA – II TRIENNALITA' 2010-2011-2012 (Legge 328/2000)**

L’anno duemiladieci il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede del Comune di Pantelleria C.F. 00247990815 rappresentato dal Responsabile del Servizio _____ nat_ a Pantelleria il _____, autorizzato a tale atto con determina sindacale n° __ del _____ e la Coop.Sociale _____ con sede legale in _____ Via _____ n° __, C.F. _____ rappresentata dal/la Sig./ra _____ nat_ a _____ () il _____, domiciliat_ per la presente convenzione a tutti gli effetti di legge nella sede legale di _____, Via _____ n° _____

P R E M E S S O

- Che con provvedimento G.M. n. 95 del 22.06.2009 veniva approvato il Piano di Zona Triennialità 2010 – 2012 – Legge 328/2000 del Distretto Socio – Sanitario n. 51 – Comune unico e Capofila di Pantelleria di cui al D.A. n. 607/2009 della Regione Sicilia Assessorato alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali con allegati progetti che prevede una spesa complessiva di € 779.031,00 (di cui € 665.649,00 a carico del Bilancio Regionale (F.N.P.S.), € 113.382,00 a carico del bilancio comunale, quale cofinanziamento (3 euro per abitante più altra somma integrativa);
- Che con determinazione Sindacale n. 29 del 23.06.2009 veniva preso atto del Piano di Zona Triennialità 2010 – 2012 – Legge 328/2000 del Distretto Socio – Sanitario n. 51 - Comune Capofila di Pantelleria e della convocazione degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma;
- Visto l'accordo di programma redatto e sottoscritto tra le parti in data 24/06/2009 (Enti sottoscrittori: Comune Capofila di Pantelleria e AUSL n. 9 Trapani), con il quale viene approvato il Piano di Zona 2010 – 2012;
- Vista la determinazione Sindacale n. 30 del 25.06.2009 di approvazione Accordo di programma Piano di Zona Triennialità 2010 – 2012 Legge 328/2000 del Distretto Socio – Sanitario n. 51 – Comune Capofila di Pantelleria;

- Vista la nota protocollo n.46862 del 09/11/2009 con la quale l'Assessorato Regione Sicilia della Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali- Servizio 3°- Ufficio Piano pone delle osservazioni al Piano di Zona presentato precedentemente relativo alla seconda triennalità 2010/2012;
- Che con nota protocollo n.1653/Sett.IV del 26 gennaio 2010 questo Comune in risposta alla suddetta nota prot. n. 46862/2009, invia alla Regione Sicilia- Assessorato alla Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali Servizio 3°- Ufficio Piano – via Tricrania n.34 90146 Palermo, prospetto riepilogativo con le dovute risposte e chiarimenti per ogni singola osservazione posta dal predetto Assessorato al fine di rendere il Piano di Zona – Triennalità 2010/2012 - conforme alle direttive regionali da sottoporre al Nucleo di Valutazione per il parere di congruità definitivo;
- Visto il parere n. 07 del 23/02/2010 del Nucleo di Valutazione per la provincia di Trapani con il quale l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 2° - Coordinamento dei Distretti e Servizi Socio Sanitari, esprime parere di congruità definitivo al Piano di Zona 2010/2012, F.N.P.S. 2007-2009, del Distretto socio-sanitario n.51, Comune capofila Pantelleria;
- Che tra le azioni previste nel Piano di Zona vi è quella denominata “ Servizio Educativo Domiciliare” che si presenta come una prosecuzione della precedente Triennalità – L. 328/2000;
- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociali hanno indotto l’A.C. ad attuare le azioni di cui trattasi in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con istituti ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell’attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell’utenza;
- Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell’art.16, comma 4°, lett. c), della legge regionale n° 22/86, nella legge n° 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n° 48/91, art. 1, comma I lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l’A.C. e l’Ente prescelto;
- Per quanto sopra indicato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione – Prestazioni

L'Ente aggiudicatario, regolarmente costituito, iscritto all'Albo Regionale (ai sensi dell'ex art. 26 L.R. 22/86) istituito presso l'Assessorato Regionale Enti Locali – Sez. minori, nonché alla C.C.I.A.A. per attività inerenti a quelle del presente appalto e come sopra rappresentato, si impegna ad organizzare e gestire per conto del Comune nel rispetto dei criteri degli standards organizzativi di cui alle vigenti leggi e decreti regionali in materia **e che rientrino tra gli scopi statutari lo svolgimento dei servizi** di cui all’azione “Servizio Educativo Domiciliare” – Azione n. 8 - Piano di Zona Triennalità 2010 – 2012 Legge 328/2000 per l'importo complessivo di € 138.792,59 per l'espletamento delle seguenti prestazioni e servizi per la durata e costo ivi indicati

| "AZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE " | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| N | Descrizione | N. ore settimanali | N. settimane | Costo Orario | Costo Totale |
| 1 | Pedagogista | 12 | 91 | € 23,55 | € 25.716,60 |
| 3 | Educatori | 20 | 91 | € 17,31 | € 94.512,61 |
| | Spese di gestione 10% | | | | € 12.022,92 |
| | DUVRI (calcolato al 1 % sul costo del personale) | | | | € 1.202,29 |
| | IVA al 4% | | | | € 5.338,17 |
| COSTO COMPLESSIVO | | | | | € 138.792,59 |

Art. 2

Durata

La durata della presente convenzione è fissata in 91 settimane per l'azione denominata "Servizio Educativo Domiciliare" con decorrenza dalla stipula della convenzione.

Art. 3

Personale

La Cooperativa aggiudicataria si impegna a garantire ed erogare il servizio di cui alla predetta azione con almeno le figure professionali ed operatori ivi indicati all'art. 1) i quali devono assicurare:

- Sostegno socio-educativo alla famiglia presso il proprio domicilio;
- Supporto nell'integrazione sociale del minore e della famiglia;
- Aiuto nella gestione e strutturazione del tempo libero;
- Promozione di processi di autonomia;
- Recupero scolastico ed educazione alla frequenza scolastica per evitare il fenomeno della dispersione scolastica.

Art. 4

M a n s i o n i

Le figure impegnate nell'azione "Servizio Educativo Domiciliare" devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano.

Pedagogista

Studia e applica metodi educativi, di sostegno e di formazione adatti ai minori con problemi

comportamentali, con difficoltà di apprendimento o difficoltà di adattamento sociale.

Stimola lo sviluppo delle potenzialità del minore e promuove condizioni favorevoli all'integrazione sociale, scolastica e familiare cercando di migliorare la qualità di vita.

- Valuta con appositi metodi (griglie, esercizi pratici e di osservazione) il grado di difficoltà del minore e l'aiuto di cui ha bisogno.

- Consiglia, sostiene i genitori e gli insegnanti nella presa a carico quotidiana e nella stimolazione del minore.

Educatori

- Riferiranno regolarmente al coordinatore individuato dal Comune tutte le problematiche incontrate per stabilire e/o modificare i piani di lavoro. Seguiranno i minori offrendo loro occasioni di crescita consone all'età e compatibili con l'ambiente domestico, lavorando in stretto contatto con la famiglia.

Per alcuni casi di minori, che non frequentano la scuola regolarmente perché non stimolati dai genitori gli educatori garantiranno l'accompagnamento a scuola.

Art. 5

Attività migliorative/integrative

Oltre alle attività previste nel capitolato speciale d'appalto nell'azione "Servizio Educativo Domiciliare" la ditta, si impegna a erogare servizi e fornire personale aggiuntivi come da progetto migliorativo presentato dalla stessa.

Art. 6

P r e s c r i z i o n i

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente aggiudicatario dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione e dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni in oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al Responsabile dell'Ente.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Responsabile dell'ufficio comunale competente e controfirmato dal Rappresentante legale dell'Ente aggiudicatario.

L'Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'A.C. di qualsiasi variazione

intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

Art. 7

O b b l i g h i

La ditta si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigente. Il prestatore di servizi è obbligato inoltre al versamento di tutte le ritenute previdenziali e fiscali ivi compresi i contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, per tutto il personale impegnato nell'esecuzione del contratto, conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Mensilmente l'appaltatore deve trasmettere all'Ente appaltante idonea documentazione (attualmente copia del modello DURC) diretta a comprovare il regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi a favore di tutti i lavoratori impiegati nel presente appalto. A tal fine l'appaltatore deve presentare, prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta ci sia una variazione, l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel comma precedente, accertata dall'Ente appaltante od allo stesso segnalata, l'Ente comunicherà all'appaltatore ed Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui corrispettivi maturati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; l'Amministrazione procederà inoltre, senza indugio, alla risoluzione del contratto.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra l'appaltatore non può apporre eccezioni all'Ente appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Ogni modificazione relativa alla rappresentanza legale del/la Cooperativa aggiudicataria e della sua sede dovrà essere tempestivamente comunicata all'A.C..

Art. 8

Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a tutto quanto previsto nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che qui integralmente ed espressamente si richiama. Ai sensi dell'art. 26, comma 3. del suddetto decreto legislativo 81/2008, il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. del medesimo articolo, elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, disponibile nella documentazione di gara, sarà allegato al presente contratto d'appalto, secondo lo schema approvato da questo Comune con determinazione n. 65 Sett.IV del 15.09.2008.

Art. 9

V o l o n t a r i a t o

L'Ente aggiudicatario nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente aggiudicatario risponde, a tutti gli effetti

dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con l'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Tale facoltà potrà essere esercitata previo assenso del Comune.

Art. 10

Destinatari del servizio e nuovi utenti

Sono da considerarsi destinatari del servizio i minori dai 6 ai 13 anni per un massimo di 16 utenti. Soltanto per esigenze particolari possono usufruire anche soggetti della scuola superiore (oltre 13 anni) e relative famiglie per entrambi i casi

Il servizio sarà erogato a non meno di 12 minori, (non può essere effettuata una stima precisa sul numero dei destinatari poiché le ore e le prestazioni verranno stabilite sul reale bisogno degli utenti).

Art. 11

Metodologie

Le metodologie adoperate saranno: pratico operative, applicative.

La famiglia è considerata, una risorsa e come tale sarà chiamata a collaborare sia nella programmazione degli interventi che nella stesura di contratti sociali e nell'attuazione degli stessi.

La progettazione sarà così articolata:

- Presentazione dei bisogni, riconosciuti in desideri, disagi, domande, problemi impliciti ed espliciti della famiglia in oggetto.
- Test d'ingresso.
- Definizione dell'oggetto di lavoro per singolo minore.
- Prefigurazione dei servizi offerti e degli interventi educativi per il loro raggiungimento.
- Erogazione dei servizi: doposcuola, consulenza sociale e psico-pedagogica, organizzazione costruttiva del tempo libero (gite, discussione in gruppi di problematiche e/o temi sociali, organizzazione di eventi insieme ai ragazzi del centro d'incontro per minori ecc.).
- Test valutativi durante il pericolo d'intervento per determinare i risultati ottenuti.
- Incontri mensili tra educatori, pedagogista e coordinatore dell'azione.
- Incontri trimestrali tra coordinatore azione, servizio sociale professionale, operatori del servizio e coordinatore del piano di zona.
- Controllo e verifica.

Art. 12

Obiettivi

Il Servizio Educativo Domiciliare permetterà un potenziamento del servizio già sperimentato in questi anni in favore di n. 12 minori e relative famiglie (I triennialità PdZ e Riprogrammazione

delle risorse – legge 328/2000). Con questa azione si tenderà a continuare e consolidare il lavoro già svolto oltre che a iniziare un percorso “privilegiato” con alcuni minori le cui famiglie seguono poco l’aspetto scolastico ed educativo dei propri figli. Verranno, inoltre, attenzionati maggiormente i minori che frequentano la scuola elementare che hanno usufruito del servizio educativo domiciliare con i fondi della legge 285/97.

Art. 13 **Controllo e valutazione**

Il monitoraggio riguarderà il livello e l’intensità di partecipazione alle varie iniziative da parte dei minori coinvolti, il livello di gradimento delle attività proposte. La valutazione sarà realizzata di concerto tra il Servizio Sociale del Comune, dell’Ente aggiudicatario del servizio, dagli operatori/educatori del servizio e dal coordinatore dell’azione. Gli stessi effettueranno visite domiciliari durante l’attività e visiteranno le relazioni bimestrali e quella finale. Al fine di portare avanti il programma di valutazione verranno utilizzati i seguenti strumenti:

- Riunioni d’equipe, finalizzate a creare uno spazio nel quale gli operatori possono confrontare i propri “compiti” progettuali e il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti.
- Compilazione di schede per la realizzazione dei dati.
- Stesura di relazioni sulle azioni realizzate.

Art. 14 **Strutture**

Gli operatori si recheranno al domicilio degli utenti con cadenza regolare (4 ore settimanali a minore per operatore) con un approccio globale dell’intero nucleo familiare, riferiranno regolarmente al pedagogo tutte le problematiche incontrate per stabilire e/o modificare i piani di lavoro. E’ previsto, inoltre, un servizio di “accompagnamento a scuola” per alcuni casi (circa 5 minori) che non frequentano la scuola regolarmente perché non stimolati dai genitori; tale servizio verrà effettuato dagli stessi educatori (con mezzi propri) a turni stabiliti.

L’intervento si propone di operare in rapporto di interdipendenza con altri servizi (educativi, sociali, sanitari e sportivi), e con le forme di volontariato e associazionismo presenti sul territorio. Verranno particolarmente coinvolte le scuole, la Caritas e le Associazioni che si occupano di servizi attinenti a quello proposto. La figura del Pedagogo dell’azione servirà da raccordo funzionale dei diversi servizi e soggetti e sarà il garante dell’integrazione degli stessi. Poiché trattasi, di svolgere un servizio, rivolto a minori con particolari problematiche, sarà necessario raccordarsi con gli insegnanti che seguono l’evoluzione scolastica degli stessi.

Il Pedagogo dell’azione si rapporterà costantemente con l’Assistente Sociale del Comune oltre che degli operatori del SED.

Art. 15 **Costi**

A fronte degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Comune si impegna ad erogare mensilmente all’Ente aggiudicatario la somma relativa al servizio svolto nel mese di riferimento e comunque non superiore a quanto previsto nell’art.1.

Il pagamento sarà effettuato mensilmente a seguito di emissione di regolare fattura corrispondente

al servizio effettivamente reso (ore espletate) per ogni tipologia di azione. Detta somma è quantificata sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 2, oltre alla maggiorazione scaturente dall'offerta comprendente gli oneri per l'organizzazione e la progettazione, nonché il rischio e gli oneri generali.

La suddetta fattura, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali, dovrà essere corredata dalla relazione mensile predisposta dall'Assistente Sociale dell'Ente e da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali.

Ai fini della liquidazione, inoltre, l'Ente dovrà presentare relazione circa l'attivazione e l'attuazione del progetto migliorativo, specificando le eventuali attività progettuali svolte ed l'impiego delle figure professionali in aggiunta alle figure previste dal Comune, scaturente dall'offerta.

Art. 16 **Subappalto**

E' vietato all'Ente aggiudicatario di cedere a terzi tutto o in parte, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma, il servizio di cui al presente appalto, pena la risoluzione del contratto stesso.

Art. 17 **Recesso dalla convenzione**

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente aggiudicatario, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18 **Validità convenzione**

La validità della presente convenzione è di 91 settimane dalla data di stipula della stessa e comunque dalla data di effettivo inizio delle attività, comunicata dalla cooperativa aggiudicataria all'Amministrazione Appaltante.

All'atto della sottoscrizione della predetta convenzione viene presentata la seguente documentazione:

- Certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Decreto Assessoriale d'iscrizione all'Albo Regionale sezione minori (e/o adolescenti) ai sensi dell'art. 26 L.R. 22/86. - Iscrizione n. 2456, giusto D.A. n. 1152 del 13.04.2007.
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A Per attività inerenti a quelle del presente appalto.
- Elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva).
- elenco degli operatori da utilizzare e relativo titolo di studio e/o professionale.

Art. 19

Garanzie

A garanzia dell'esatto assolvimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto l'Ente aggiudicatario presta cauzione, per l'intera durata del contratto e per l'importo pari al 10% del corrispettivo di cui all'articolo 1, costituita in contanti, assegno circolare non trasferibile, oppure sostituita da polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione

Art. 20

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni e regolamenti vigenti in materia.

Art. 22

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente aggiudicatario.

Art. 23

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Marsala

**Il Responsabile del Servizio
Settore IV
Dr. Salvatore Belvisi**

Il Presidente dell'Ente aggiudicatario

Il Segretario Comunale